



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 502 DEL 23/10/2023

Proposta n. 548 del 09/10/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale di Sassari- I Sezione Civile – RG. 2430/2019 D.S.M.A./ Gestione Regionale sanitaria liquidatoria (già ATS Sardegna). Esecuzione sentenza n. 819 del 05.08.2023.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Claudia Sechi	
Il Responsabile del Procedimento	Avv. Maria Luisa Brundu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI [x]

NO []

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03.03.2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle soppresses USL e delle soppresses ASL ai sensi della Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020, per gli effetti di cui all’art. 3, della Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n° 181 del 16/09/2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”;

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO l’atto di citazione proposto da D.S.M.A. in nome e per conto di V.M.F., davanti al Tribunale Ordinario di Sassari- I Sezione Civile RG. 2430/2019, notificato ad ATS Sardegna il 15 luglio 2019, al fine di ottenere il risarcimento del danno per i danni subiti per errate cure mediche e in via subordinata per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti per la *perdita di chance* di sopravvivenza a seguito delle predette cure alle quali è stata sottoposta V.M.F., presso il P.O. SS.MA Annunziata di Sassari;

ATTESO che ATS Sardegna si è costituita in giudizio, a ministero dell’Avv. Maria Luisa Brundu, contestando la ricostruzione fattuale e chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice;

DATO ATTO che il 05.12.2022 si è costituita in giudizio Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna facendo proprie tutte le difese spiegate in atti da ATS Sardegna;

RILEVATO che la materia è stata oggetto di tre gradi di giudizio penale e che dalle sentenze emerge *“la definitiva assoluzione dei sanitari perché il fatto non sussiste per assenza di causalità tra condotta (omissiva) dei sanitari ed evento morte”* cfr. CTU giudizio penale;

CONSIDERATO però che né parte attrice né parte convenuta hanno preso parte al predetto giudizio penale, e come specificato nella sentenza pronunciata dal giudice designato nel presente grado di giudizio; *“gli accertamenti svolti in sede penale non hanno in sede del presente giudizio effetto vincolante di giudicato ex art. 652 c.p.p., bensì tali risultanze istruttorie assumono qui natura di elementi probatori liberamente valutabili dal giudice civile (art. 116 c.p.c.)”*;

VISTA la sentenza n. 819 del 05.08.2023 del Tribunale Ordinario di Sassari- I Sezione Civile resa a definizione del giudizio in argomento che, ha accertato la responsabilità di ATS Sardegna, con condanna di questa, nonché di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS al pagamento in favore di D.S.M.A. della somma di € 27.929,50 a titolo di risarcimento del danno per la perdita della possibilità di godere più a lungo del rapporto parentale, oltre ad interessi legali a tasso legale e ancora alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’Erario, liquidate in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA e spese di CTU;

DATO ATTO che il giudice ha rilevato che *“deve essere escluso il diritto (...) a ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance di sopravvivenza, in questo giudizio vantato iure hereditatis (...)”* e ha riconosciuto per contro che: *“(..) E’ invece risarcibile il danno da perdita parentale fatto valere iure proprio da D.S.M.A. (...) e, più nel dettaglio, il danno da perdita della chance di godere del rapporto madre-figlia negli anni di maggiore sopravvivenza di M.F.V., così come sopra esposto in punto di responsabilità, maggiore sopravvivenza che sarebbe stata possibile in caso di trattamento diagnostico adeguato, nella realtà non verificatosi”* ed ancora il giudice ha in proposito evidenziato che: *“(..)nel caso in esame dalle allegazioni di parte attrice è emerso lo stretto legame madre-figlia (...) la quale all’epoca del decesso conviveva con la madre. La liquidazione del danno va effettuata in via equitativa (...)”*;

RITENUTO dal difensore costituito di Gestione Sanitaria Liquidatoria di ATS, per quanto espresso sin ora, di non proporre appello avverso la sentenza in argomento, in quanto:

- nel caso di specie, alla luce degli elaborati peritali, la prova del nesso eziologico si rinviene nella CTU (giudizio penale di cui il giudice ha tenuto conto) dei periti Lemmo e Macrì che pur confermando la non imputabilità dell’evento morte alla condotta colposa dei sanitari, (e quindi escludendo la responsabilità di ATS Sardegna), rilevano che *“(..) abbiamo avanzato come ipotesi di caduta di chance di sopravvivenza, da correlare ad un diagnostico più precoce (...)”*;
- alla luce di tale rilievo il giudice ritiene configurabile una ipotesi di responsabilità medico-sanitaria nella causazione della perdita di chance di perseguire una più lunga sopravvivenza;
- si osserva che nella materia in cui si verte, l’apprezzamento del giudice è particolarmente ampio (cfr. evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione tra le tante: sentenza n. 6506/1985, n. 21254/2012, n. 5641/2018 e quella più recente n. 25910/2023), seppur è imposta una adeguata motivazione che è data rinvenire in sentenza, si rileva infatti come il giudicante abbia fatto pertinente uso dei mezzi giurisprudenziali in tema di quantificazione del danno da perdita di chance e abbia adeguatamente motivato le ragioni della decisione, tenuto conto delle difficoltà interpretative di casi come quello affrontato;
- un eventuale appello - che dovrebbe fondarsi solo su argomentazioni medico legali (idonee a confutare quelle analizzate dal giudice) - potrebbe non portare ad una riforma della sentenza (o addirittura ad una pronuncia più sfavorevole per l’Ente) e quindi determinerebbe un ulteriore aggravio di costi per l’Azienda;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al pagamento dell'importo totale di € 45.011,47 così ripartito:

- € 33.060,81 in favore di D.S.M.A., di cui: € 27.929,50 a titolo di risarcimento ed € 5.131,31 a titolo di interessi;
- € 11.112,66 in favore dell'Avv. Gianfranco Meazza, in forza della delega all'incasso e della documentazione conservata in atti, di cui: € 7.616,00 a titolo di compensi, € 1.142,40 per spese generali 15%, € 350,34 per CPA 4%, € 2.003,92 per IVA 22% ed € 1.751,68 per ritenuta d'acconto 20% a dedurre dal dovuto;
- € 838,00 all'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza a carico di parte soccombente;

RILEVATO che la spesa per la presente deliberazione sono stati effettuati accantonamenti, e che pertanto l'importo complessivo di € 45.011,47 grava per € 22.000,00 sul CO.GE. A202030108 Fondo rischi per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) e per la somma di € 23.011,47, non coperta da accantonamento, sul CO.GE. A202030701 Altre sopravvenienze passive del bilancio di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS;

PROPONE

DI PAGARE l'importo totale di € 45.011,47 così ripartito:

- € 33.060,81 in favore di D.S.M.A., di cui: € 27.929,30 a titolo di risarcimento ed € 5.131,31 a titolo di interessi;
- € 11.112,66 in favore dell'Avv. Gianfranco Meazza, in forza della delega all'incasso e della documentazione conservata in atti, di cui: € 7.616,00 a titolo di compensi, € 1.142,40 per spese generali 15%, € 350,34 per CPA 4%, € 2.003,92 per IVA 22% ed € 1.751,68 per ritenuta d'acconto 20% a dedurre dal dovuto;
- € 838,00 all'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza a carico di parte soccombente;

DI IMPUTARE la somma di € 45.011,47 come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A202030108 Fondo rischi per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	DA00040101	€ 22.000,00
DSTAFFAL	1	A202030701 (Altre sopravvenienze passive)	DA00040101	€ 23.011,47

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line ATS-Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria;

DI DEMANDARE alla SC Bilancio -Ciclo Passivo e alla SDD adempimenti fiscali gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 23 / 10 / 2023 al 07 / 11 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
